


Leggi **Zoom Inchieste**
il mensile a difesa dei consumatori



Disponibile anche sul sito
www.bergamo.cisl.it/adiconsum

RC Auto **cosa cambia ?** per i consumatori

*Codice delle Assicurazioni DPR 209/2005
DPR 254 del 18/7/2006 Decreto Bersani
Decreto su liberalizzazioni del 25/1/2007*

Con i decreti legislativi sopracitati, inizia un lungo processo di trasformazione per le polizze della RC Auto: i contratti assicurativi obbligatori che proteggono contro i rischi di incidenti stradali. Il provvedimento riguarda oltre 50 milioni di veicoli e cambierà le abitudini di oltre 34 milioni di automobilisti.

Nei preventivi e nelle polizze devono essere evidenziati, oltre al premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario e lo sconto riconosciuto, così come la Compagnia deve consegnare una nota informativa esplicativa dei diritti e degli obblighi contrattuali.

Nuove clausole contrattuali che contemplano – a fronte di una riduzione del premio – il risarcimento del danno al veicolo in forma specifica attraverso il ricorso a carrozzerie convenzionate. In tal caso la percentuale di sconto dovrà essere espressamente indicata nel contratto.

L'assicurato in caso di furto ha il

diritto di essere rimborsato del premio dal giorno successivo alla denuncia alle autorità.

In caso di danni ai trasportati, il passeggero può presentare domanda di risarcimento alla compagnia che copre il mezzo sul quale si trova, con diritto di risarcimento indipendentemente da chi è il responsabile del sinistro.

In caso di acquisto della seconda auto, diritto di essere inserito nella classe bonus già acquisita.

Mantenimento del bonus in caso di sinistro fino alla conclusione del contenzioso.

Obbligo per la Compagnia di comunicare tempestivamente le variazioni negative sulla classe di merito.

Almeno 30 gg. prima della scadenza annuale le Compagnie hanno l'obbligo di inviare una comunicazione con la data di scadenza della polizza, il premio da pagare e le condizioni contrattuali di disdetta da parte dell'assi-

curato (FAX o Racc. A.R. almeno 15 gg. prima della scadenza).

Con la stessa comunicazione l'assicurazione deve inviare l'attestato di rischio in originale, Nell'attestato devo-

no essere indicati la classe di merito di provenienza, quella assegnata per l'annualità successiva e il numero di sinistri negli ultimi 5 anni, con indicazione dei relativi rimborsi.

INDENNIZZO DIRETTO

L'indennizzo diretto da parte della propria Compagnia a partire dal 1 febbraio 2007 dei danni materiali e/o lesioni ai conducenti (invalidità permanente fino al 9%) subiti durante la circolazione stradale, senza colpa, in seguito a collisione fra soli due veicoli a motore assicurati per la r.c. (comprese le moto munite di targa ai sensi DPR 6/3/2006 N.153). Il coinvolgimento di terzi trasportati non impedisce l'applicazione della procedura di risarcimento diretto.

Il 1° febbraio 2007 è entrato in vigore il "risarcimento diretto", un sistema già presente in Italia ma scarsamente utilizzato, e ora esteso in via sperimentale / obbligatorio su larga scala.

I risarcimenti verranno eseguiti dalla propria compagnia di assicurazione e non più da quella del responsabile del sinistro

L'automobilista che ha subito senza colpa un danno alla propria vettura potrà chiedere, in base a determinati ambiti stabiliti, l'indennizzo direttamente alla propria compagnia che si rivarrà sull'impresa assicurativa dell'automobilista responsabile del sinistro (attraverso la CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici che fa capo al Ministero dell'Economia -

con un meccanismo di rimborso forfetario calcolato sulla base del costo medio dei sinistri dell'anno precedente).

L'obiettivo è quello di snellimento nei tempi delle procedure e una conseguente riduzione dei costi delle riparazioni se effettuate in Carrozzerie convenzionate (senza dover anticipare i costi), eliminazione di parcelle superflue e quindi si dovrebbero creare le premesse per un abbassamento delle tariffe delle polizze (stimato intorno al 10%).

E' una riforma importante, fortemente voluta dalle Associazioni dei Consumatori, sulla quale dovremo però vigilare attentamente perché produca gli obiettivi sperati e per evitare

RIVALSA CONTRATTUALE

Sono fatte salve le possibilità di rivalsa della Compagnia del colpevole nei confronti del proprio assicurato per danni non rientranti nelle coperture (es. guida in stato di ebbrezza) o per richiesta della franchigia.

RISCATTO DEL SINISTRO

E' altresì fatta salva la possibilità per l'assicurato, in presenza di danni lievi, di riscattare il malus onde evitare aumenti di polizza.

Recapiti e orari di apertura di Adiconsum

BERGAMO

☎ 035.324.580

Dal Lunedì al Venerdì
dalle 9⁰⁰ alle 12³⁰ e dalle 14³⁰ alle 18³⁰

GAZZANIGA

☎ 035.711.492

Mercoledì dalle 9⁰⁰ alle 12³⁰
Giovedì dalle 14⁰⁰ alle 18³⁰

luciano.amighetti@cislbergamo.it

GRUMELLO

☎ 035.830.426

Martedì dalle 9⁰⁰ alle 12⁰⁰
Venerdì dalle 14³⁰ alle 18³⁰

vittorio.serughetti@cislbergamo.it

PONTE SAN PIETRO

☎ 035.611.421

Lunedì dalle 14³⁰ alle 17³⁰
Martedì dalle 14³⁰ alle 17³⁰

adiconsum.psp@cislbergamo.it

TREVIGLIO

☎ 0363.426.800

Martedì dalle 9⁰⁰ alle 12³⁰
Mercoledì dalle 15⁰⁰ alle 18³⁰

giovanna.gatti@cislbergamo.it

ROMANO LOM.DO

☎ 0363.910.476

Giovedì dalle 9⁰⁰ alle 12⁰⁰

roberto.motterlini@cislbergamo.it

ZOGNO

☎ 0345.94.268

Lunedì dalle 14³⁰ alle 17³⁰

virgilio.noris@cislbergamo.it



La nuova procedura dovrebbe portare a uno snellimento nella procedura e riduzione di contenzioso e quindi una riduzione dei costi dei sinistri.

I consumatori temono però che si passi da un eccesso all'altro: a stabilire l'entità del danno è infatti soltanto lo stesso soggetto che deve pagarlo. Le Associazioni dei Consumatori avevano chiesto l'intervento di parti terze e imparziali: periti o medici legali indipendenti.

Le Compagnie avranno così l'interesse a migliorare il contratto e il servizio tutelando al meglio il proprio assicurato.

SINISTRI ESCLUSI DAL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO

- i sinistri con più veicoli coinvolti in tamponamenti,
- è emersa la responsabilità di terzi nella produzione dell'incidente,
- con rimorchi non agganciati alla motrice,
- in assenza di collisione con il veicolo responsabile,
- i sinistri che coinvolgono mezzi immatricolati all'estero o sinistri non verificatisi in Italia,
- sinistri che richiedono l'intervento del Fondo di garanzia per veicolo non identificato o privo di copertura assicurativa o che circolava contro la volontà del proprietario,
- il danneggiato non è terzo nei confronti del responsabile (incidente fra marito e moglie),

Cambierà forse anche il sistema tariffario delle Compagnie. Il "grado di rischio" dell'automobilista non dipenderà più soltanto dal suo comportamento alla guida o dalla città di residenza. Sulla determinazione del premio influirà anche l'entità del potenziale risarcimento cui il conducente ha diritto, quando non risulta responsabile dell'incidente. Questo potrebbe portare le Compagnie a privilegiare le categorie di auto con costi dei sinistri inferiori alla media (veicoli di piccola e media cilindrata) o zone geografiche in cui i carrozzieri costano meno.

- la persona lesa si trovava fuori dal veicolo,
- le cose danneggiate non erano a bordo del veicolo,
- i danni a persona superano il limite massimo del 9% di invalidità permanente,
- superamento del massimale di polizza.

In presenza di tali eventi, che determinano l'annullamento della procedura di risarcimento diretto, la Compagnia ha l'obbligo:

- di informativa al danneggiato entro un termine massimo di 30 gg.,
- di trasferire la richiesta di risarcimento e dell'eventuale ulteriore documentazione istruttoria all'impresa del veicolo civilmente responsabile.

possibili distorsioni che rischierebbero di azzerare i benefici per gli assicurati.

Ambito di applicazione:

1. **DANNI AL VEICOLO** senza alcun limite quantitativo
2. **LESIONI DEL CONDUCENTE** fino al 9% di invalidità permanente (rientra il 60% dei casi di sinistro: colpo di frusta-frattura di una gamba o di un braccio)
3. **DANNI A COSE TRASPORTATE** (di proprietà dell'assicurato o con-

ducente) senza alcun limite.

La procedura di risarcimento si applica ai veicoli immatricolati in Italia, nella Rep. di San Marino o Città del Vaticano, assicurati con Imprese aventi sede legale nello Stato italiano e che esercitano l'assicurazione obbligatoria di RC auto in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi e che abbiano scelto di aderire al sistema di risarcimento diretto.

MODALITÀ DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Richiesta di risarcimento del sinistro alla propria Assicurazione (mod. CARD che sostituisce il mod CID) da inviare entro 3 gg. a mezzo RACC. AR. o a mano, telefax, e-mail (se previsto dal contratto), da parte di chi si ritiene non responsabile in tutto o in parte del sinistro.

Se non c'è chiarezza o concorso di colpa, entrambi gli automobilisti possono rivolgersi alle rispettive compagnie.

La norma (mod. BLU) riporta un elenco dettagliato degli elementi essenziali:

- data del sinistro
- generalità delle parti (conducente e/o assicurato)
- targhe dei due veicoli coinvolti
- denominazione delle rispettive imprese di assicurazione
- descrizione anche grafica delle circostanze e modalità del sinistro
- indicare se ci sono solo danni a cose
- referto medico per lesioni a persone
- generalità dei testimoni, intervento delle Autorità (che rivestono particolare importanza ai fini delle determinazioni delle responsabilità del sinistro in assenza di una denuncia mediante modulo di constatazione amichevole firmato congiuntamente dai due conducenti)
- firma dei due conducenti

UN PO' DI ASTUZIA: PRECAUZIONI DA OSSERVARE

L'automobilista deve abituarsi a prendere alcune precauzioni per non vedersi attribuire colpe o concorsi di colpa che non ha e che produrrebbero un aumento del malus :

- **fate firmare il modulo dove avrete descritto con precisione la dinamica e spiegate per bene l'accaduto,**
- **prima di spostare le vetture fate qualche foto da varie angolazioni, evidenziando la segnaletica sia orizzontale sia verticale (procuratevi una macchina fotografica usa e getta da tenere sempre a bordo o usate la fotocamera del cellulare),**
- **verificate sempre la presenza o meno di testimoni al momento dell'incidente e dichiarateli,**
- **se l'altra persona mostra aggressività o vi fa capire di voler andare via, chiamate le Forze dell'ordine,**
- **annotate sempre la marca e il modello dell'auto, il numero di targa, il nome della Compagnia indicato dal contrassegno e una descrizione sommaria dei danni.**
- **il diritto a chiedere i danni subiti in un incidente stradale si prescrive, per legge dopo 2 anni.**

La Compagnia è **obbligata** a fornire assistenza tecnica e informativa ai danneggiati nella gestione dell'intero sinistro per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, avendo riguardo sia alla richiesta che all'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità (tabella art.12 DPR 254).

La Compagnia è **obbligata** a rispondere (positivamente o negativa-

mente), dalla data di ricezione della richiesta completa, entro:

- **30 gg.** danni a cose o a veicoli con doppia firma (constatazione amichevole)
- **60 gg.** danni a cose e a veicoli, se non vi è constatazione amichevole
- **90 gg.** danni alle persone.

Una richiesta di risarcimento incompleta "sospende" i termini della

formulazione dell'offerta, ma la Compagnia dovrà attivarsi entro 30 gg. per evidenziare gli elementi mancanti

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

L'automobilista non responsabile dell'incidente riceve dalla propria compagnia un'offerta di indennizzo, la cui entità viene stabilita dalla stessa Impresa assicuratrice che a questo scopo si avvale della consulenza dei propri esperti di fiducia.

In caso di accettazione da parte del danneggiato stesso dell'offerta formulata dall'assicuratore diretto, esclusione dal risarcimento dei costi di assistenza di un legale o di un perito, mentre sono sempre compresi i costi di un'eventuale perizia medico-legale in caso di danni fisici.

Ovviamente, accettando con questa procedura l'indennizzo diretto il danneggiato non può più scegliere la via dell'azione legale secondo quanto prevede il nuovo Codice delle Assicu-

razioni.

Le spese per l'assistenza legale, in particolare, hanno fatto lievitare il costo medio dei sinistri. Il più delle volte i legali s'inserivano in automatico, su incarico dei propri clienti, nella gestione dei sinistri anche semplici, quando la loro assistenza non era necessaria.

In caso di non accettazione dell'offerta il danneggiato deve comunicare all'assicurazione che non intende accettare e deve chiedere, con lettera raccomandata, il pagamento di quello che ritiene un risarcimento adeguato al danno patito, può citare in giudizio solo la sua Compagnia Assicuratrice. La compagnia è comunque tenuta a liquidare sempre nel termine di 15 gg. la somma offerta in precedenza a titolo di acconto.

D'ora in poi gli assicurati potranno avvalersi dell'assistenza tecnica solo in caso in cui decidano di non accettare l'offerta della Compagnia o più semplicemente potranno chiedere la Conciliazione tramite l'Adiconsum

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Introdotta già dal 2004, oltre ad essere un possibile contributo alla diminuzione delle tariffe RCA, offre la possibilità all'assicurato di essere rappresentato dall'Associazione consumatori, la quale garantisce quell'assistenza che spesso si cerca nel patrocinatore.

Se la comunicazione di non accettazione sarà presentata attraverso Adiconsum la Compagnia ha 15 gg. di tempo per rispondere. Trascorso questo periodo senza soluzione potrà formalizzarsi la procedura di conciliazione aprendo un confronto formale con l'Impresa di assicurazioni.

La procedura si attiva attraverso la sottoscrizione di una domanda ed il contestuale conferimento di incarico ad Adiconsum.

*La commissione è composta da un rappresentante della Compagnia assicuratrice e un rappresentante Adiconsum. **In caso positivo**, verrà firmato un verbale di accordo, al quale la Compagnia e l'assicurato avranno l'obbligo di attenersi. **In caso negativo**, il verbale sarà di mancato accordo e il richiedente potrà decidere di intraprendere l'azione giudiziaria.*